

(N. 2453)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BITOSSÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1958

Estensione al personale dell'Istituto di emissione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Le facoltà previste dalla legge sull'esodo volontario del personale statale sono ormai estese a quasi tutte le categorie di dipendenti pubblici, compresi coloro che dipendono da Enti locali. È rimasto tuttavia escluso il personale dell'Istituto di emissione, nonostante che tutte le leggi riguardanti i dipendenti pubblici, aventi alte finalità sociali, siano state sempre estese anche al predetto personale.

Pertanto non si comprende perchè gli impiegati ed i funzionari della Banca d'Italia debbano essere privati dei benefici della citata legge, tanto più che per l'Istituto di emissione esistono le stesse condizioni e i medesimi motivi che hanno indotto il legislatore ad emanare disposizioni che consentono l'esodo volontario dei dipendenti dell'Amministrazione dello Stato.

La legge che sottoponiamo al vostro esame si propone appunto di colmare tale lacuna.

D'altra parte — è opportuno ricordarlo — l'Amministrazione dell'Istituto di emissione può avvalersi delle facoltà previste dal quarto comma dell'articolo 6 della citata legge, qualora gravi motivi ostino all'accoglimento delle domande di cessazione di servizio inoltrate dai dipendenti.

Tutto ciò premesso e considerato gli scopi speciali della legge, intesa soprattutto ad alleviare il grave fenomeno della disoccupazione, quanto mai inspiegabile sarebbe che a tale dovere verso la collettività debba proprio sottrarsi l'Istituto di emissione che rappresenta il massimo organo regolatore della politica creditizia italiana. Confidiamo perciò che gli onorevoli colleghi vorranno confortare della loro approvazione il disegno di legge che andiamo loro a sottoporre.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono estese al personale dell'Istituto di emissione.

Art. 2.

I dipendenti dell'Istituto di emissione che intendono fruire dei benefici derivanti dalle disposizioni citate, dovranno presentare domanda di cessazione dal servizio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.